

**Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  
nel caso COMP/39.142 — Toyota**

(2007/C 66/10)

## 1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(1)</sup> del Consiglio, la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate proponano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare — può decidere di rendere detti impegni vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

## 2. SINTESI DEL CASO

Il presente caso riguarda la fornitura, da parte di Toyota Motor Europe NV/SA («Toyota»), di informazioni tecniche per le riparazioni a riparatori indipendenti. L'indagine della Commissione ha constatato che Toyota potrebbe non aver rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 <sup>(2)</sup>. Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, Toyota — secondo la valutazione preliminare della Commissione — non aveva ancora realizzato un sistema effettivo per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado Toyota abbia migliorato l'accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell'indagine della Commissione, in particolare aumentando la copertura linguistica disponibile nel suo sito web di informazioni tecniche (il cosiddetto sito TechDoc, in appresso «il sito web TI»), le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembrano essere ancora incomplete.

Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a Toyota una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi Toyota con i propri partner per i servizi post-vendita sembrano contravvenire alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.

In sostanza gli accordi di Toyota sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio ed escludono le imprese che intendano offrire un servizio diverso e/o più mirato, nonché i grossisti indipendenti di pezzi di ricambio. La Commissione nutreva preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti qualora Toyota non assicurasse un adeguato accesso alle informazioni tecniche da parte dei riparatori indipendenti. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, tale prassi potrebbe aver contribuito ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti, con una conseguente contrazione del mercato potenziale

per i grossisti indipendenti di pezzi di ricambio e potrebbe aver causato un notevole danno ai consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, una riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali questioni di sicurezza e una mancanza di accesso a officine di riparazione innovative.

Inoltre, il fatto che Toyota non abbia concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche sembra impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento, l'esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e attrezzi, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli.

La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell'accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, gli accordi tra Toyota e i suoi riparatori autorizzati non sembrerebbero suscettibili di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3. In sostanza, i vantaggi in termini di efficienza che potrebbero prevedibilmente derivare dalla gestione di una rete selezionata di riparatori autorizzati non sembrano controbilanciare i significativi effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle attuali difficoltà di accesso da parte degli operatori indipendenti ad informazioni tecniche sulle riparazioni specifiche al marchio e dal conseguente rafforzamento della protezione delle reti autorizzate Toyota dalle pressioni concorrenziali del settore dei riparatori indipendenti.

## 3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Toyota ha offerto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare. L'impresa propone che tali impegni restino in vigore fino al 31 maggio 2010. Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono pubblicati in lingua inglese sul sito web della Direzione Generale Concorrenza al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

### 3.1 Informazioni tecniche da fornire

Il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, Toyota assicurerà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli che vengono forniti ai riparatori autorizzati e/o agli importatori indipendenti in qualsiasi Stato membro dell'UE da parte o per conto di Toyota siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

<sup>(1)</sup> GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

Le «informazioni tecniche» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Toyota. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l'introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da Toyota, i metodi d'identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall'esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

L'accesso agli strumenti comprende l'accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

Gli impegni proposti vincoleranno Toyota e le sue imprese collegate ma non saranno direttamente obbligatori per gli importatori indipendenti di veicoli a marchio Toyota, denominati «imprese nazionali di commercializzazione e di vendita non affiliate» (in appresso «NMSC non affiliate»). Negli Stati membri nei quali Toyota distribuisce i propri veicoli tramite NMSC non affiliate, Toyota ha pertanto convenuto di compiere tutti gli sforzi possibili per obbligare contrattualmente tali imprese a fornire a Toyota qualsiasi informazione tecnica o qualsiasi versione linguistica delle informazioni tecniche che essi abbiano fornito a riparatori autorizzati nello Stato membro interessato. Toyota si impegna a mettere senza indugio tali informazioni tecniche o versioni linguistiche sul proprio sito web TI, conformemente ai principi precisati nella sezione 3.2 della presente comunicazione.

Ai sensi del considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002, Toyota non è obbligata a fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricablare <sup>(1)</sup> dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano le prestazioni degli autoveicoli. Come avviene per qualsiasi deroga accordata a norma del diritto UE, il considerando 26 deve essere interpretato in modo restrittivo; qualora dovesse invocare tale eccezione come motivo per non comunicare qualsiasi informazione tecnica ai riparatori indipendenti, Toyota si è impegnata a garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non potrà in nessun caso impedire ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26 quali, ad esempio, gli interventi su ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

<sup>(1)</sup> ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da Toyota.

### 3.2 Modalità di comunicazione

L'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato che una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

Toyota metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato a partire dal 1° gennaio 1997 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Inoltre, Toyota garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri delle sue reti autorizzate. Quando Toyota o altra impresa che agisca per conto di Toyota mette a disposizione dei riparatori autorizzati un'informazione tecnica in una particolare lingua dell'UE, Toyota garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

Per quanto riguarda le informazioni tecniche relative a modelli lanciati da Toyota a partire dal 1° gennaio 1997 e prima del 1° gennaio 2000, attualmente non disponibili sul sito web TI, Toyota si è impegnata a pubblicarle su detto sito entro il 31 dicembre 2007.

La struttura delle tariffe di accesso per il sito Toyota sarà basata sul costo dell'abbonamento annuale all'intranet di Toyota per i riparatori autorizzati, ossia 2 400 EUR. Tuttavia, per rispettare i requisiti di proporzionalità previsti dal regolamento, Toyota si impegna a fornire una suddivisione proporzionata in fasce mensili, settimanali, giornaliere, di 4 ore, di 3 ore, di 2 ore e di 1 ora ad un prezzo di 3 EUR per un'ora, 6 EUR per due ore, 9 EUR per tre ore, 12 EUR per quattro ore, 16 EUR al giorno, 72 EUR alla settimana e 240 EUR al mese. Toyota si impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d'inflazione medio all'interno dell'UE.

### 3.3 Principio degli standard minimi

Gli impegni di Toyota non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che Toyota deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

### 3.4 Risoluzione delle controversie

Toyota si impegna ad attuare la seguente procedura per trattare i reclami, che può essere applicata per tutti i reclami presentati da un riparatore indipendente o da un'associazione di riparatori indipendenti stabiliti nell'Unione europea relativi all'accesso alle informazioni tecniche.

A seguito della notifica iniziale, la società nazionale di commercializzazione e di vendita tratterà innanzi tutto il reclamo al proprio livello designando una persona incaricata di trattare la questione. Questi esaminerà il reclamo, fornirà informazioni o spiegazioni aggiuntive e/o proporrà al ricorrente una soluzione. Qualora la persona incaricata e il ricorrente non trovino un accordo o una composizione, l'incaricato rinvia rapidamente la questione al servizio di assistenza costituito da Toyota, salvo qualora la mancanza di accordo o di composizione risulti dalla mancata reazione da parte del riparatore indipendente o dell'associazione di riparatori indipendenti. Toyota esaminerà dunque la questione e confermerà il parere dell'incaricato o proporrà un'altra soluzione. Se Toyota e il ricorrente non arrivano ad un accordo o ad una composizione, Toyota si impegna ad accettare un arbitrato. Ad ogni modo, il ricorrente può avvalersi di tale arbitrato entro 20 giorni lavorativi dalla notifica iniziale del proprio reclamo ad una NMSC.

L'arbitrato sarà regolamentato dalle rispettive norme nazionali in materia e il tribunale arbitrale consisterà di tre arbitri nominati in base a tali norme. Il foro arbitrale sarà ubicato nello Stato membro nel quale si trova la sede del ricorrente. La lingua dell'arbitrato sarà la lingua ufficiale del foro arbitrale.

L'arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

#### 4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

Fatte salve le conclusioni di un test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza <sup>(1)</sup>. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione per posta elettronica all'indirizzo [comp-infotech@ec.europa.eu](mailto:comp-infotech@ec.europa.eu), per fax [al numero (32-2) 296 29 11] o per posta, specificando il riferimento COMP/39.142 — Toyota, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Antitrust  
J-70  
B-1049 Bruxelles

Nel corso del procedimento potrebbe risultare necessario od opportuno elaborare, per le parti che offrono gli impegni, una sintesi delle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della presente comunicazione. A tal fine, si prega di segnalare eventuali informazioni riservate o segreti aziendali. Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione.

---

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)